



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 890 del 2009, proposto dal Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Guido Corso, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Rodi, n.1;

***contro***

- l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali (oggi Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica), in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

***nei confronti di***

- Comune di San Cataldo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Stallone, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del D.A. 0012 del 18.03.2009 con cui è stata autorizzata la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale che vede il distacco di una porzione del territorio e della popolazione del Comune di Caltanissetta e la sua aggregazione al Comune di San Cataldo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di San Cataldo;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell'Assessorato regionale della Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali;

Vista l'ordinanza n. 654/09 con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;

Uditi all'udienza pubblica del 14 gennaio 2009 l'Avv. I. Scardina, su delega del Prof. Avv. G. Corso, per il Comune di Caltanissetta, l'Avvocato dello Stato F. Caserta per l'Assessorato regionale della Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali (oggi Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica), l'Avv. E. Puccio, su delega dell'Avv. F. Stallone, per il Comune di San Cataldo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso notificato l'11 maggio 2009 e depositato il successivo 18 maggio, il Comune di Caltanissetta ha impugnato – chiedendone l'annullamento, vinte le spese - il D.A. del 18 marzo 2009 con cui è stata autorizzata la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale che prevede il distacco di una porzione del territorio e della popolazione del Comune di Caltanissetta e la sua aggregazione al Comune di San Cataldo e con il quale si stabilisce che la

consultazione riguarderà i (soli) cittadini residenti nel territorio interessato allo scorporo.

L'*iter* procedimentale che ha condotto al provvedimento impugnato, secondo quanto esposto dal Comune di Caltanissetta ed in relazione alla documentazione dallo stesso prodotta in giudizio, si è sviluppato attraverso le seguenti fasi salienti:

- con deliberazione del Consiglio del Comune di San Cataldo n. 103 del 30.11.2005, è stato avviato l'*iter* per la variazione territoriale, cui ha fatto seguito la redazione del relativo progetto da parte dello stesso Comune di San Cataldo, con relativa pubblicazione all'albo pretorio di entrambi i Comuni interessati alla variazione (Caltanissetta e San Cataldo);
- con deliberazione del Consiglio del Comune di San Cataldo n. 61 del 27 luglio 2006 è stato approvato il progetto di variazione territoriale;
- in data 4 maggio del 2007 si è svolto presso il resistente Assessorato l'incontro «in contraddittorio» ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l.r. n. 30 del 2000;
- con lettera del 23 maggio 2007 il Comune di Caltanissetta ha trasmesso una nota all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali manifestando parere non favorevole all'approvazione del progetto di variazione territoriale, poi reso oggetto di deliberazione consiliare n. 41 del 28 giugno 2007;
- con nota prot. n. 2115 del 13.3.2009, l'Assessorato resistente ha comunicato la conclusione del procedimento, in considerazione che «il relativo esame istruttorio non ha dato luogo, allo stato degli atti, a rilievi e/o osservazioni rilevanti ai fini della verifica prevista dal comma 2 dello stesso art. 10 della l.r. n. 30/2000, nonché dell'art. 2 del d.P. Reg. 24.3.03, n. 8».

Il ricorso è articolato in quattro motivi di censura con i quali si deduce:

- 1) Violazione dell'art. 9 lett. b) ed f) della l.r. n. 30 del 2000: poiché il procedimento sarebbe caratterizzato dalla sola iniziativa del Consiglio del Comune

di San Cataldo in luogo di due deliberazioni favorevoli allo scorporo che avrebbero dovuto prendersi a maggioranza assoluta da ciascuno dei consigli comunali interessati, ed in quanto l'iniziativa in argomento avrebbe dovuto essere assunta da almeno un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire;

2) Violazione dell'art. 10 comma 2 della l.r. n. 30 del 2000 e dell'art. 10 lett. b) della l. n. 241 del 1990; violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione: in quanto il procedimento non sarebbe stato assistito dal previsto contraddittorio e poiché l'Assessorato non avrebbe considerato, in punto di motivazione, il parere non favorevole del Comune di Caltanissetta rispetto alla variazione territoriale, né i documenti presentati;

3) Violazione degli articoli 8 e 11 della l.r. n. 30 del 2000, anche in relazione all'art. 133, comma 2 Cost.; difetto di motivazione: in quanto l'Assessorato non avrebbe valutato le ragioni in favore e contro lo scorporo;

4) Violazione dell'art. 8 commi 4, 5 e 7 bis della l.r. n. 30 del 2000: poiché il referendum, ove validamente autorizzato, avrebbe dovuto contemplare il diritto a parteciparvi di tutta la popolazione del Comune di Caltanissetta e non solo di quella residente nel territorio da scorporare.

Si sono costituiti in giudizio l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ed il Comune di San Cataldo che, con rispettive memorie, hanno replicato alle doglianze di parte ricorrente chiedendone la reiezione.

All'udienza pubblica del 14 gennaio 2009, uditi i procuratori delle parti, che hanno richiamato le già esposte domande e conclusioni, il ricorso, su conforme richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

2. - Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Con il primo motivo il Comune di Caltanissetta deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato poiché, nel caso di specie, l'iniziativa di cui all'art. 9 lett.

b) della l.r. n. 30 del 2000 non sarebbe stata correttamente esercitata, in quanto «in luogo di due delibere favorevoli allo scorporo prese a maggioranza assoluta da ciascuno dei consigli comunali interessati» si sarebbe espresso – quanto all’iniziativa *de qua* - un solo consiglio comunale, quello di San Cataldo, mentre l’altro, quello di Caltanissetta, si è espresso, in sede di parere, con voto contrario: la mancanza dell’iniziativa darebbe luogo all’assenza di un presupposto essenziale all’adozione del provvedimento autorizzatorio della consultazione referendaria, oggi impugnato.

Sul punto replica la difesa erariale, ad avviso della quale la lettura della norma di cui all’art. 9, comma 1 lett. b), della l.r. n. 30 del 2000 sostenuta da parte ricorrente – e accolta da questo Tribunale in sede cautelare - non sarebbe condivisibile.

A sostegno di tale assunto, la difesa della resistente Amministrazione afferma che:

a) tutti i soggetti indicati dall’art. 9 della l.r. n. 30 del 2000 sarebbero legittimati ad assumere l’iniziativa della variazione territoriale;

b) nel caso di specie l’iniziativa è stata assunta dall’Amministrazione comunale di San Cataldo concretizzandosi, in tesi, l’ipotesi di cui al punto b) dell’art. 9 richiamato e che, «analogamente, il medesimo procedimento poteva essere avviato dagli altri soggetti indicati ai punti e) ed f), con verifica, nella fase istruttoria, delle condizioni di legittimazione dell’iniziativa»;

c) la suddetta norma «non comporta, nei casi in cui la variazione interessi più comuni, quale elemento vincolante per il prosieguo dell’istruttoria dell’iniziativa e del relativo progetto, l’assenso di tutte le amministrazioni coinvolte a mezzo delle deliberazioni consiliari, per cui il disposto della lett. b) è da intendere nel senso che qualora siano interessati più comuni, l’iniziativa può essere posta in essere anche da uno solo dei consigli comunali e senza il vincolo che tutti gli organi consiliari degli enti locali interessati debbano esprimersi, e comunque positivamente»;

d) il C.g.a., con il parere n. 360/08, reso nell'adunanza del 23.9.2008, avrebbe espresso l'avviso riguardo la valenza da attribuire al negativo pronunciamento dei consigli comunali interessati alle variazioni territoriali ed il suo riflesso sulle successive fasi, ritenendo «che la negativa conclusione di questa fase procedimentale (pronunciamento negativo del Consiglio comunale) non possa costituire elemento ostativo alle successive fasi dell'*iter* amministrativo riguardante la variazione territoriale» (*cf.* pagg. 4 e 5 memoria).

Orientate a ritenere validamente assunta l'iniziativa, sul punto, anche le considerazioni svolte dal Comune di San Cataldo, ad avviso del quale la norma di cui all'art. 9, lett. b), della l.r. n. 30 del 2000, in ragione di una lettura basata sul dato testuale, non porrebbe, quale condizione essenziale, l'obbligo della favorevole deliberazione da parte di entrambi i Comuni coinvolti, «confermando la congiunzione "o", la validità dell'alternativa tra l'iniziativa di uno solo dei comuni coinvolti e quella di entrambi», posto che l'art. 10, comma 2, della stessa legge, nel disciplinare il procedimento istruttorio relativo al progetto di variazione territoriale, «ha, tra l'altro, espressamente previsto anche la pronuncia del Consiglio comunale (da emettersi entro un termine di sessanta giorni), senza però nulla contemplare nel caso di deliberazione negativa di tale organo», di guisa che, sempre secondo l'interpretazione del Comune controinteressato, il parere negativo espresso da uno dei comuni coinvolti, non inficerebbe il procedimento inerente alla modificazione territoriale (*cf.* pag. 7 memoria).

Le prospettazioni di entrambe le parti ad avviso del Collegio non colgono nel segno.

Appare utile, al fine di inquadrare esattamente l'assetto normativo regionale in materia di variazioni territoriali, richiamare i punti focali della legislazione, ponendo particolare attenzione alla netta distinzione esistente, nell'impianto normativo, tra le varie fasi del procedimento che conduce alla variazione

territoriale, ossia, la fase dell'«iniziativa» (disciplinata dall'art. 9 della l.r. n. 30 del 2000), la fase dell'«istruttoria» (disciplinata dall'art. 10 della medesima legge), nonché la fase di adozione del provvedimento finale con cui, ai sensi del successivo art. 11, il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo Comune.

L'art. 9 della richiamata l.r. n. 30 del 2000, riguardante esclusivamente la fase dell'«iniziativa del procedimento di variazione», stabilisce che «l'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:

- a) alla Giunta regionale;
- b) al Comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
- c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
- d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
- e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
- f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire».

Il successivo art. 10, concernente la fase - successiva a quella dell'iniziativa - dell'istruttoria del procedimento avviato con l'iniziativa, stabilisce che «il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:

- a) relazione tecnica-illustrativa;
- b) quadro di unione dei fogli di mappa;

- c) cartografia dell'Istituto geografico militare;
- d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
- e) elenco delle particelle catastali» (comma 1);

e che «il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria» (comma 2).

Il potere di iniziativa può essere indistintamente esercitato attraverso tutte le modalità indicate dalla disposizione di cui all'art. 9 e da parte dei diversi soggetti ivi indicati quali titolari del relativo potere: tuttavia, qualora sia il Comune - e non già la Giunta regionale ovvero il numero minimo di elettori dalla stessa disposizione stabiliti - quale ente territoriale ad avviare l'*iter* per la variazione territoriale, esso deve osservare la disciplina stabilita dalla lett. b) del medesimo articolo 9.

Ed infatti, l'inciso secondo il quale l'iniziativa spetta, tra le altre ipotesi, «al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica», distingue, in sé, due diverse ipotesi: 1) la prima, che è quella in cui la variazione territoriale si risolve all'interno dei confini territoriali del Comune che vi provvede (ed è il caso di cui all'art. 8, comma 1, della medesima l.r. n. 30 del 2000, ai sensi del quale è ammessa l'«istituzione di un comune a seguito di scorporo di parti del territorio del medesimo comune»); 2), la seconda, data dalla possibilità, dedotta sempre all'art. 9 lett. b), che vi siano più comuni coinvolti (*recte*: «interessati») alla variazione.



Allorché l'art. 9 in argomento ha stabilito che l'iniziativa spetta anche «al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica», non ha inteso offrire un'alternativa, sganciata da qualunque *ratio* giustificatrice, al comune che ha avviato l'*iter*, circa la scelta se coinvolgere o meno l'altro comune interessato dalla variazione, posto che la congiunzione “o”, non sembra postulare - così come sostiene la difesa del Comune di San Cataldo - la validità dell'alternativa tra l'iniziativa di uno solo dei comuni coinvolti e quella di entrambi, quanto l'indicazione di modalità diverse di assunzione dell'iniziativa consiliare - ove sia stata scelta la modalità di cui all'art. 9 lett. b) - in ragione della portata della prospettata variazione, ossia se essa riguardi ed esaurisca i suoi effetti nell'ambito ed all'interno di una specifica delimitazione territoriale comunale ovvero se essa incida sul territorio di altri comuni, secondo le diverse ipotesi di cui all'art. 8, comma 1 della richiamata l.r. n. 30 del 2000. La lettura - datane anche dalla difesa erariale - secondo cui la norma consentirebbe l'assunzione dell'iniziativa da parte di uno solo dei consigli comunali e senza il vincolo che gli organi consiliari di tutti gli enti locali interessati debbano esprimersi positivamente, non appare rispondente, *in primis*, alla lettera della stessa, e, da un punto di vista sistemico, neppure - ad avviso del Collegio - alla *ratio* ed alla relativa finalità, riducendosi, essa, ad una generica ed assertiva affermazione che finirebbe, ove condivisa, per ridimensionare il ruolo di tutela degli interessi esponenziali, siccome da ultimo sancito dal Titolo V, Parte II della Costituzione, degli enti locali interessati alla variazione.

Ne deriva che qualora l'iniziativa della variazione territoriale sia assunta da uno dei comuni interessati dalla variazione, e non già attraverso le altre diverse modalità stabilite dall'art. 9, la stessa deve ritenersi validamente assunta se i comuni «interessati alla variazione» vi provvedano «con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica».

L'interpretazione dell'art. 9, comma 1 lett. b), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, nel senso di considerare effettivamente assunta l'«iniziativa» della variazione che coinvolga più realtà territoriali soltanto in presenza delle deliberazioni conformi dei rispettivi consigli comunali adottate con il *quorum* qualificato stabilito dalla norma, già accolta con l'ordinanza (n. 654/09) con cui, nel presente giudizio, è stata accordata la misura cautelare, è stata in prosieguo riaffermata nella sentenza della Sezione n. 2372/09, in cui è stato affermato che «qualora sia operata la scelta di avviare l'iniziativa mediante attività deliberativa del consiglio comunale, detta iniziativa può considerarsi concretamente assunta solo se intervengono due deliberazioni conformi dei consigli degli enti - «cedente» e «cessionario» - interessati alla variazione, adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica (art. 9, comma 1 lett. b l.r. n. 30 del 2000), cosicché in assenza di tale esito, l'iniziativa è da ritenersi *tamquam non esset*. Ed infatti, l'iniziativa per la variazione territoriale di cui all'art. 9 della l.r. n. 30 del 2000 può essere assunta attraverso tutte le modalità ivi indicate; tuttavia qualora essa sia esercitata dall'organo consiliare, il pronunciamento di un solo consiglio comunale è sufficiente nelle ipotesi in cui la variazione esaurisca gli effetti all'interno dell'(unico, in ipotesi) comune interessato alla variazione, mentre in tutte le altre ipotesi occorrono le deliberazioni in senso favorevole alla variazione adottate da parte dei consigli comunali degli enti interessati, altrimenti l'iniziativa non può ritenersi concretamente (e validamente) assunta» (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 30 dicembre 2009, n. 2372).

Non si ritiene, parimenti, di poter condividere l'affermazione della difesa del resistente Assessorato secondo cui la deliberazione negativa di uno dei consigli comunali non possa costituire elemento ostativo alle successive fasi dell'*iter* amministrativo riguardante la variazione territoriale, principio al quale sarebbe approdato il C.g.a. in sede consultiva con il citato parere n. 360/08, orientamento

dal quale, secondo il resistente Assessorato questo Tribunale si sarebbe discostato già nella fase cautelare.

Chiarito che la deliberazione del Comune di Caltanissetta è stata qualificata appartenente alla *species* di cui all'art. 10, comma 2, della l.r. n. 30 del 2000, in punto di fatto è vero che il C.g.a. ha ritenuto che «la negativa conclusione di *questa* fase procedimentale (ossia quella ex art. 10 comma 2, *n.d.e.*) non possa costituire elemento ostativo alle successive fasi del procedimento amministrativo riguardante la variazione territoriale, il quale, quindi, continua il suo *iter*», ma tale affermazione appare riferita non già alle deliberazioni di cui all'art. 9 lett. b) della l.r. n. 30 del 2000, quanto alla ben diversa – e successiva nell'*iter* procedimentale – deliberazione inerente alla fase dell'«istruttoria». Ed infatti, tale pronunciamento del C.g.a. promanava dalla richiesta di parere, formulata dalla medesima resistente Amministrazione, circa «la valenza da attribuire al negativo pronunciamento dei consigli comunali interessati alle variazioni territoriali (art. 10, comma 2) ed il suo riflesso sulle successive fasi procedimentali» (*cfr.* pag. 7 parere C.g.a. n. 360/08, in atti).

Siffatto richiamo del pronunciamento del C.g.a., i cui *dicta* la resistente Amministrazione ritiene riferibili alla fase dell'iniziativa, sottende una verosimile, ma ad avviso del Collegio non condivisibile omologazione dell'istruttoria all'iniziativa, fasi che, in realtà, il legislatore si è preoccupato di distinguere nettamente, e che invero il C.g.a., con affermazioni che il Collegio condivide, non sembra avere smentito. Ed invero, è lo stesso richiamo dell'art. 10, comma 2, a far ritenere che, sul punto, il parere di che trattasi sia riferito alla fase dell'istruttoria, nella quale è sempre prevista l'adozione di una deliberazione consiliare, nei termini stabiliti a pena di intervento sostitutivo regionale, a prescindere dal tipo di iniziativa assunta ai sensi del precedente art. 9 comma 1: di guisa che, qualora l'iniziativa sia stata assunta mediante lo strumento delle deliberazioni consiliari, il

pronunciamento dei consigli comunali interessati alle variazioni territoriali, ancorché negativo, si aggiunge a quello reso nella fase dell'iniziativa.

Sul punto vengono in rilievo le differenze nell'esercizio delle prerogative consiliari proprie della fase dell'iniziativa e della successiva fase istruttoria:

- le deliberazioni di cui all'art. 9, comma 1 lett. b) della l.r. n. 30 del 2000 assumono carattere costitutivo e sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, ossia una maggioranza qualificata rispetto a quella che, ordinariamente, l'art. 184 dell'Ordinamento regionale degli enti locali di cui alla l.r. n. 16 del 1963 – con previsione che la l.r. n. 30 del 2000 non ha ritenuto modificabile attraverso il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale - fissa nella maggioranza assoluta dei presenti;
- la deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. n. 30 del 2000 non assume in alcun modo carattere costitutivo della variazione territoriale che avviene sulla base di apposita legge regionale e si concreta in un semplice pronunciamento, favorevole o contrario, e che, quest'ultimo caso, non è impeditivo del proseguimento dell'*iter* del procedimento di variazione, le cui determinazioni definitive sono attribuite alla consultazione referendaria ed alla successiva legge regionale.

Considerato che il procedimento per cui è causa ha visto l'assunzione dell'«iniziativa» unicamente da parte del Comune di San Cataldo, attraverso l'adozione della deliberazione consiliare n. 103 del 2005, seguita dalla deliberazione di approvazione del progetto (n. 61 del 2006) da parte dello stesso Comune, mentre il Comune di Caltanissetta con l'unica - successiva - deliberazione (n. 41 del 2007) ha manifestato il suo dissenso sul progetto - *recte*: iniziativa - di variazione e non ha assunto alcuna determinazione nei sensi e con le modalità di cui all'art. 9 comma 1 lett. b) della l.r. n. 30 del 2000, detta iniziativa non può che ritenersi non essere stata effettivamente posta in essere, circostanza per la quale l'Assessorato

resistente non avrebbe potuto emanare l'impugnato provvedimento autorizzatorio della consultazione referendaria, il quale, pertanto, non resiste alle doglianze sollevate con il primo motivo.

3. Con la seconda e terza questione dedotte in giudizio, il Comune di Caltanissetta lamenta l'assenza del contraddittorio previsto dalla legge nonché il difetto di motivazione in ragione dell'asserita mancanza di motivazione sulla base dei documenti presentati.

La difesa del resistente Assessorato regionale replica sostenendo che in realtà l'obbligo di contraddittorio sarebbe stato assolto con la riunione del 4 maggio 2007 svoltasi presso l'Assessorato tra tutti gli enti interessati al procedimento di variazione e che, sotto il profilo della motivazione, il relativo obbligo sarebbe soddisfatto mediante il richiamo, avvenuto in seno al d.a. impugnato, della deliberazione consiliare n. 41 del 2007. Aggiunge altresì che, in ogni caso, non sarebbe necessaria, al fine di considerare il provvedimento congruamente motivato, alcuna dettagliata e specifica contestazione delle avverse ragioni manifestate dal Comune di Caltanissetta, «essendo sufficiente l'averne tenuto conto nell'assumere la determinazione conclusiva del procedimento istruttorio» (cfr. pag. 6 memoria).

Il motivo è fondato.

Al di là della idoneità o meno dell'incontro del 4 maggio 2007 a ritenere assolto l'obbligo del contraddittorio, idoneità puntualmente contrastata dalla difesa del Comune di Caltanissetta, occorre focalizzare l'attenzione sul risultato cui detto contraddittorio, ove in tesi correttamente svolto, avrebbe dovuto condurre, ossia all'emanazione di un provvedimento congruamente motivato.

Orbene, compito del G.A. non è quello di verificare la sussistenza o meno dei presupposti in forza dei quali l'amministrazione abbia chiamato alla consultazione referendaria l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione

ovvero quella circoscritta alle porzioni di territorio oggetto di scorporo, quanto il sindacato sul corretto svolgimento del relativo procedimento e, soprattutto, la rispondenza delle determinazioni assunte con il provvedimento finale agli esiti dell'istruttoria.

In procedimenti amministrativi articolati e complessi quali quello in argomento, nei quali vengono in rilievo valori anche di rango costituzionale legati all'autonomia ed all'identità delle popolazioni e dei territori, le determinazioni dell'Amministrazione regionale, proprio perché involgenti elementi di siffatta natura, sono sottoposte ad un obbligo motivazionale da assolversi in maniera concreta e sostanziale: e se da una parte, come afferma l'Avvocatura dello Stato, non può ritenersi che il decreto assessoriale che autorizza lo svolgimento della consultazione referendaria debba tener conto specificamente e dettagliatamente delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione alla variazione ovvero a fondamento della contraria posizione, è indubbio che lo stesso, deve, comunque, dare conto dell'*iter* logico-giuridico seguito, in modo da rappresentare chiaramente il significato dell'aver privilegiato una scelta piuttosto che l'altra, e ciò, ancora, con riguardo ai valori di rango costituzionale che vengono in rilievo, espressione di interessi aventi natura composita.

Nel caso di specie, non condivisibile appare, perciò, la posizione della resistente Amministrazione secondo cui la motivazione sarebbe sostanzialmente data dal mero richiamo della deliberazione consiliare con cui il Comune di Caltanissetta si è opposto alla variazione (deliberazione n. 41/2007), in considerazione, tra l'altro, che di detto richiamo (a differenza di quanto afferma la difesa erariale a pag. 6 della memoria) non v'è traccia nel provvedimento impugnato, il quale si limita, invero, a richiamare la nota prot. n. 4070 del 6 novembre 2007, costituente la «relazione istruttoria conclusiva del procedimento» (nota nella quale la predetta deliberazione consiliare è richiamata).

Orbene, ritiene il Collegio che neppure attraverso quest'ultima relazione possa ricavarsi una motivazione *per relationem* del provvedimento impugnato, avuto riguardo all'unica, scarna, affermazione di stile operata in seno alla citata relazione circa la scelta dei soggetti da chiamarsi alla consultazione referendaria, con la quale l'Amministrazione si è limitata a dare atto che «non sono emersi elementi rilevanti per una diversa individuazione del corpo elettorale interessato alla consultazione referendaria, più esteso rispetto al criterio individuato nell'asettico accertamento delle condizioni prescritte dal comma 7 bis suddetto».

In tal modo, i canoni motivazionali minimi non possono ritenersi osservati, risultando il provvedimento impugnato certamente corredato da una corposa parte motivazionale come «testo», ma sostanzialmente privo di motivazione quale «significato».

4. - Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbite le ulteriori questioni od eccezioni poiché irrilevanti ed ininfluenti ai fini della presente decisione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, annullato l'impugnato provvedimento.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato.

Condanna l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali (ora, Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica) ed il Comune di San Cataldo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in solido tra loro e per metà ciascuno, alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in favore della parte ricorrente

in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila e zero centesimi) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO